



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.11581/2016 del 20/12/2016 Prot. n.292774/2016 del 20/12/2016
Fasc.2000.12.9 / 1996 / 1919

Oggetto: Comune di Pessano con Bornago (MI). Autorizzazione al rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi nella piattaforma per la raccolta differenziata di Via G. di Vittorio. Art. 208 D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 7/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018";

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia/Città Metropolitana di Milano R.G. n. 8023 del 25.08.2006 (prot. prov.le 143927/2006);

Dato atto che:

- l'Impresa in data 23.02.2016, prot. gen. 39509, ha presentato istanza di rinnovo con variante non sostanziale;
- con nota del 03.03.2016, prot. gen. 48884 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e che contestualmente è stato sospeso richiedendo documentazione integrativa/pareri agli Enti;
- in data 24.03.2016 si è tenuta la conferenza di servizi;
- il procedimento è stato riavviato in data 13.12.2016, al momento dell'acquisizione delle integrazioni da parte di CEM Ambiente S.p.a. (prot. gen. 285814);

Considerata la documentazione conservata agli atti, nella quale sono ricomprese le richieste d' integrazione documentale e le conseguenti sospensioni/interruzioni dei tempi dei procedimenti;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.852,00 euro (ricevute dei versamenti datate 08.03.2016, prot. gen. 51905, e 13.12.2016, prot. gen. 285814);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 7.108,47 = l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano – con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 – C.F./P. Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, nonché la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 15.12.2016 (prot. n. 289314);
- Allegato Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria del 13.10.2016 (prot. n. 238350);
- Elaborato grafico 01P – PLANIMETRIA GENERALE CONFERIMENTI E TETTOIA RUP datata Febbraio 2016;
- Prescrizioni generali.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo con variante non sostanziale dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 8023/2006 del 25.08.2006, prot. prov.le 143927/2006, rilasciato a CEM Ambiente S.p.a., con sede legale in loc. Cascina Sofia 1/A, 20873, Cavenago di Brianza (MB), ed impianto in Via G. di Vittorio, 20060, Pessano con Bornago (MI), alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici e alla planimetria 01P – PLANIMETRIA GENERALE CONFERIMENTI E TETTOIA RUP – datata Febbraio 2016, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 30.09.2026;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - garanzia finanziaria determinata in € 7.108,47 = con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione e conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunicherà l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie

prestate;

- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall' art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:
 - scarichi in pubblica fognatura, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo,

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Ditta e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Pessano con Bornago;
 - CEM Ambiente S.p.a.;
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
 - Brianzacque S.r.l.;
 - Amiacque S.r.l.;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online nei termini di legge;
- il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto, ai sensi del d.lgs. 97/2016, tale pubblicazione non è più necessaria;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli

- interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
 - il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
 - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Bracco

Data 15 Dicembre 2016

Protocollo 289314 fasc. 12.9/1996/1919

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

OGGETTO: Autorizzazione al rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel comune di Pessano con Bornago (MI) – Via G. di Vittorio. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CEM Ambiente S.p.a.
C.F./P. IVA	03965170156 / 03017130968
SEDE LEGALE	Loc. Cascina Sofia 1/A – 20873 Cavenago di Brianza (MB)
SEDE OPERATIVA	Via G. di Vittorio – 20060 Pessano con Bornago (MI)

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	8
Particella catastale	Mappale n. 715
Gauss Boaga x	1530439
Gauss Boaga y	5044291
Via/Piazza/Località	Via G. di Vittorio
Comune	Pessano con Bornago
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1. Istanza di rinnovo con variante non sostanziale pervenuta il 23.02.2016 prot. gen. n. 39509;
- 3.2. Avvio del procedimento il 03.03.2016 prot. gen. 48884 e contestuale sospensione dei termini temporali per il rilascio dell'autorizzazione, in attesa di ricevere la documentazione mancante, indispensabile per il prosieguo del procedimento;
- 3.3. Conferenza dei servizi svolta in data 24.03.2016;
- 3.4. Sospensioni del procedimento dal 03.03.2016 (prot. gen. 48884) al 13.12.2016 (prot. gen. 285814).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1. FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI X

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

- 5.1. L'impianto insiste su un'area censita al NCTR del Comune di Pessano con Bornago al foglio n. 8 – mappale n. 715, che risulta essere in disponibilità di CEM Ambiente S.p.a.;
- 5.2. l'impianto occupa una superficie complessiva di 2.464 m², di cui circa 326 m² al coperto (coperture platee, tettoia RUP e guardiania), 2.138 m² allo scoperto, di cui 168 per mitigazione ambientale;
- 5.3. la destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento ricade secondo quanto indicato nel PGT in vigore in: "Area destinata a standard produttivi" e, come precisato da CEM Ambiente S.p.a. nella documentazione agli atti, non risulta interessata da elementi ostativi sotto il profilo tecnico urbanistico;
- 5.4. l'area non risulta sottoposta a vincoli relativi ai criteri escludenti/penalizzanti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.01.2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/1923 ed al d.lgs. 152/2006 -parte seconda (zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile);
- 5.5. all'interno dell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva di rifiuti non pericolosi [R13];
 - messa in riserva di rifiuti pericolosi [R13];
- 5.6. il volume massimo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13) è di:
1. complessivi 319,82 mc di rifiuti non pericolosi;
 2. complessivi 42,15 mc di rifiuti pericolosi;
- 5.7. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche, le limitazioni ed i quantitativi riportati nelle seguenti tabelle, i rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Tabella 5.7.1 – Rifiuti in ingresso all'impianto ed aree di stoccaggio provvisorio

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)
			R13	D15	
Platea	Scarti vegetali	200201	X		30,00
	Materiali metallici	200140 150104	X		30,00
	Legno	200138 150103	X		30,00
	Materiali inerti da costruzione e demolizione	170904	X		13,00
	Imballaggi in carta e cartone	150101 200101	X		30,00
	Risultato pulizia suolo pubblico-terre da spazzamento	200303	X		13,00
	Imballaggi in vetro (bottiglie)	200102 150107	X		0,96



Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)
			R13	D15	
	Vetro in lastre	170202	X		17,00
	Plastica e imballaggi in plastica	200139 150102	X		30,00
	Rifiuti ingombranti	200307	X		30,00
	Imballaggi in multimateriale – multipak	150106	X		2,40
	Elettrodom/grandi bianchi – RAEE Raggr. 2 in cassone coperto	200136 160214	X		30,00
	Frigoriferi/frigocongelatori – RAEE Raggr. 1 in cassone coperto	200123*	X		30,00
	Componenti elettronici – RAEE Raggr. 4	200136 160214	X		30,00
	Lampade a scarica – RAEE Raggr. 5	200121*	X		3,00
	Polistirolo	150102	X		30,00
	Tettoia	TV e monitor – RAEE Raggr. 3 in cassone coperto	200135*	X	
Farmaci scaduti		200132	X		1,11
Cartucce esauste toner		080318	X		0,20
Accumulatori al piombo		160604* 200133*	X		1,00
Oli minerali		130208* 200126*	X		0,50
Prodotti e contenitori T/F		200127* 200128 150111* 150110*	X		0,40
Morchie di vernici		200127* 200128 150111* 150110*	X		1,20
Oli vegetali		200125	X		0,50
Batterie e pile		200134 200133*	X		0,05

Tabella 5.7.2 - Rifiuti in uscita dall'impianto

CER	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
200201	Scarti vegetali	X	
200140 150104	Materiali metallici	X	
200138 150103	Legno	X	
170904	Materiali inerti da costruzione e demolizione	X	



CER	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
150101 200101	Imballaggi in carta e cartone	X	
200303	Risulta pulizia suolo pubblico-terre da spazzamento	X	
200102 150107	Imballaggi in vetro (bottiglie)	X	
170202	Vetro in lastre	X	
200139 150102	Plastica e imballaggi in plastica	X	
200307	Rifiuti ingombranti	X	
150106	Imballaggi in multimateriale – multipak	X	
200136 160214	Elettrodom/grandi bianchi – RAEE Raggr. 2 in cassone coperto	X	
200123*	Frigoriferi/frigocongelatori – RAEE Raggr. 1 in cassone coperto	X	
150102	Polistirolo	X	
200135*	TV e monitor – RAEE Raggr. 3 in contenitori al coperto	X	
200132	Farmaci scaduti	X	
200136 160214	Componenti elettronici – RAEE Raggr. 4 in contenitori al coperto	X	
080318	Cartucce esauste toner	X	
160601* 200133*	Accumulatori al piombo	X	
130208* 200126*	Oli minerali	X	
200121*	Lampade a scarica – RAEE Raggr. 5	X	
200127* 200128 150111* 150110*	Prodotti e contenitori T/F	X	
200127* 200128 150111* 150110*	Morchie di vernici	X	
200125	Oli vegetali	X	
200134 200133*	Batterie e pile	X	

- 5.8. Breve descrizione dell'attività: la piattaforma ecologica in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio delle frazioni previste dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Pessano con Bornago, conferite da utenti residenziali. Le aziende locali possono conferire frazioni non pericolose, assimilate ai rifiuti urbani.

La piattaforma è costituita da:

a) una superficie in parte scoperta impermeabilizzata e pavimentata in cls, ed in parte coperta (tettoia a quota + 1,40), ove trovano deposito in cassoni e/o contenitori le frazioni non pericolose e in cassoni coperti i RAEE del raggruppamento R1, R2, R4 e R5;

b) una superficie coperta (tettoia/deposito RUP), impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano deposito in contenitori le frazioni pericolose e non pericolose e, in cassonetti coperti, i RAEE del raggruppamento R3.

All'interno della piattaforma, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in cassoni e contenitori idonei senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi. Il conferimento dei rifiuti viene effettuato da parte degli utenti percorrendo un percorso a senso unico lungo il quale si trovano i cassoni ed i contenitori dedicati alle singole tipologie. La movimentazione dei rifiuti avviene con specifiche idonee attrezzature, conformi alla tipologia del rifiuto. I rifiuti stoccati vengono quindi avviati, anche attraverso soggetti indicati dai Consorzi di filiera, ad altri impianti, per le successive operazioni di recupero.

Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:

- **R13** – messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti terzi autorizzati; tutti i rifiuti sia in ingresso, sia in uscita dell'impianto, sono detenuti in stoccaggio provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento all'impianto.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE.

6.1. La richiesta di sopralluogo al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto autorizzato e l'avvio all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è subordinato:

- alla completa realizzazione degli interventi autorizzati con il presente provvedimento;
- alla predisposizione del nuovo o alla modifica dell'esistente documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza – d.lgs. 81/2008, che dovrà analizzare tutti i rischi ed in particolare quello biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, riferiti anche alle attività che verranno svolte nell'impianto coll'assetto autorizzato con il presente provvedimento;

6.2. le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata planimetria 01P – PLANIMETRIA GENERALE CONFERIMENTI E TETTOIA RUP datata Febbraio 2016, mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

6.3. non devono essere effettuate operazioni di deposito, carico/scarico di rifiuti su aree esterne non autorizzate;

6.4. le frazioni conferite dovranno essere avviate tempestivamente agli impianti di destino al fine di evitare accumuli di rifiuti all'esterno dei rispettivi contenitori o aree di raccolta o di stoccare quantitativi superiori a quanto indicato in elenco;

6.5. deve essere predisposto un piano di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con le indicazioni sulla periodicità di messa in opera dello stesso nonché sui prodotti utilizzati; gli interventi devono essere riportati su apposito registro tenuto presso l'impianto;

- 6.6. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 6.7. il sistema antincendio dell'impianto (apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili) deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza, mediante l'effettuazione di controlli secondo le tempistiche e modalità previste dalla regolamentazione in materia;
- 6.8. presso le aree di deposito di R.U.P. e R.A.E.E. dovrà essere prevista la localizzazione di estintori adeguati per l'intervento in caso di incendio;
- 6.9. dovrà essere posta una cura particolare nella pulizia del centro e delle aree limitrofe, e nella gestione dei conferimenti e scarichi dei mezzi, in modo da limitare al massimo l'impatto sul tessuto urbano limitrofo;
- 6.10. le aree a verde all'interno dell'impianto e quelle previste a mitigazione ambientale all'esterno dell'area delimitata dalla recinzione, dovranno essere mantenute sgombre di materiali vari e rifiuti, ed in buono stato di manutenzione;
- 6.11. i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o in contenitori chiudibili a tenuta;
- 6.12. l'eventuale rifiuto liquido sversato e/o percolato e/o acqua meteorica che dovesse interessare la superficie coperta della tettoia destinata allo stoccaggio dei RUP, non deve confluire in alcuna caditoia collegata al sistema di raccolta delle acque meteoriche ma dovrà essere smaltito distintamente come rifiuto pericoloso, previa analisi di conferma;
- 6.13. le frazioni R.A.E.E. dovranno essere stoccate per tipologie omogenee, secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. n.185/2007, ponendole senza danneggiarle sotto tettoia in contenitori, cassoni e su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 14 marzo 2014, n.49;
- 6.14. la messa in sicurezza di eventuali frazioni rinvenute sul territorio dovrà avvenire all'interno dei cassoni individuati per la frazione specifica, o in alternativa in contenitori/aree coperte, qualora sospetti RUP in attesa delle analisi per l'avvio agli impianti di smaltimento;
- 6.15. i materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati qualora contenenti metalli, al momento del ricevimento presso il centro, devono essere sottoposti a preventivo controllo radiometrico; al riguardo deve essere garantita la sorveglianza così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali, predisponendo specifica procedura;
- 6.16. i materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati non dovranno contenere frazioni pericolose di origine industriale;
- 6.17. l'ottemperanza alle due precedenti prescrizioni implica che in caso di dubbia provenienza o caratteristiche dei rifiuti abbandonati, questi, prima di essere portati nella piattaforma, devono essere sottoposti ad analisi preventiva, da parte della società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti o da altra espressamente contattata all'uopo;
- 6.18. i conferimenti da parte di cittadini, eventuali aziende convenzionate ed operatori dovranno avvenire con tempi e modalità distinte al fine di permetterne la fruizione in sicurezza;

Data 15 Dicembre 2016

Protocollo 289314 fasc. 12.9/1996/1919

Pagina 7



6.19. le frazioni di R.U.P, accumulatori al pb ed oli minerali dovranno essere stoccate per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o in contenitori chiudibili a tenuta;

6.20. in coerenza con le previsioni normative in materia di rifiuti urbani, l'operazione D15 non potrà essere prevista per i rifiuti pericolosi diversi dagli urbani e di origine non domestica;

6.21. devono essere osservate le prescrizioni indicate nel RLI oltre al puntuale rispetto di tutte le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

7. **RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI**

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/2/2016, prot. 44965 Fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Bracco

Pratica trattata da: Dott.ssa Monica Ravizzoli



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7 10493 11 (CENTRALINO)

DATA 12.10.2016
PROT. N. 14863
FASC. 6.3\2016\436

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	CEM AMBIENTE S.P.A.
Indirizzo Sede legale	CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - CASCINA SOFIA - STRADA PER BASIANO SNC
Indirizzo Impianto	PESSANO CON BORNAGO (MI) – VIA DI VITTORIO SNC
Attività	<i>Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Massimo Pelti in qualità di Direttore Generale dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di *"Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani"*. L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 326 mq, nonché da una superficie scoperta pavimentata pari a 1.970,44 mq, mentre la superficie a verde consta in 167,49 mq.
- 1.2. L'Impresa presenta un punto di scarico in pubblica fognatura, ubicato in Via Di Vittorio come si evince dalla relazione tecnica allegata alla precedente istanza, ed è costituito da:
 - acque meteoriche di prima pioggia. Le acque meteoriche dilavanti i piazzali e decadenti dalle coperture vengono immesse in una vasca desoleatrice poi convogliate in un pozzetto ripartitore, che consente la separazione delle acque di prima e seconda pioggia; le acque di prima pioggia vengono immesse in due vasche di accumulo, con un volume complessivo pari a 12,5 mc, successivamente fatte passare in un misuratore di portata e in un pozzetto di calma infine trattate mediante un disoleatore prima di essere recapitate nella rete fognaria pubblica. Le acque di seconda pioggia invece vengono disperse localmente tramite 2 pozzi perdenti posti in serie.
 - reflui civili derivanti dai servizi igienici immessi in pubblica fognatura previo passaggio in fossa settica a tre vasche.
- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 40 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata *"Tavola n. 02 "PLANIMETRIA RETE FOGNATURA ADEGUATA R.R. 4/2006" di Febbraio 2016"*.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da BRIANZACQUE, con nota del 21.09.2016 (Prot. n. 20505), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 21.09.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 13562), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Dato atto che a far data dal 01.01.2016 hanno acquisito efficacia i provvedimenti gestionali per effetto dei quali la competenza dell'esercizio del pubblico servizio di raccolta e collettamento dei reflui urbani nel Comune di Pessano con Bornago è stata trasferito da BRIANZACQUE al Gruppo CAP, avente come Società Operativa AMIACQUE in quanto Società controllata del Gestore affidatario del SII e che pertanto spetterà anche a quest'ultima esprimersi nell'ambito degli ulteriori sviluppi nel procedimento di A.U.A.
- 2.3. Acquisito il parere favorevole espresso da AMIACQUE, con nota del 25.03.2016 (Prot. n. 9437), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 31.03.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 4347), limitatamente alle acque meteoriche di prima pioggia *"a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento"*, il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.4. Ritenuto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.13 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.5. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.6. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.7. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.9. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*”.

- 2.10. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.11. L'Impresa CEM AMBIENTE S.P.A. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Di Vittorio snc a Pessano con Bornago (Mi).
- 2.12. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di BRIANZACQUE e di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico ubicato in Via Di Vittorio.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'impianto dovrà:**
 - **adeguare il conferimento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, in conformità alle prescrizioni del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” che prevede che le vasche di raccolta (vasche di prima pioggia) dovranno essere dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, e che lo scarico sia attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**

- **provvedere all'installazione di idonei pozzetti di campionamento, nelle seguenti posizioni:**
 - a) **sulla linea delle acque meteoriche di prima pioggia;**
 - b) **sulla linea delle acque meteoriche di seconda pioggia.**

A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.5. **Il Gestore dell'Impianto, nel corso dei prossimi interventi di ristrutturazione e/o rifacimento piazzali dovrà provvedere ad effettuare la separazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche pluviali da quelle di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, prevedendo per le acque pluviali, non soggette alla disposizioni del R.R. n. 04/06, un recapito alternativo alla pubblica fognatura.**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ad AMIACQUE ed a BRIANZACQUE ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi

deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ad AMIACQUE ed a BRIANZACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

- 3.13. Il Gestore dell'Impianto **entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché ad AMIACQUE ed a BRIANZACQUE, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola n. 02 *“PLANIMETRIA RETE FOGNATURA ADEGUATA R.R. 4/2006”* di Febbraio 2016” - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE e di BRIANZACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE e di BRIANZACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Pessano con Bornago e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Federica Tunesi tel. 02/71049337
email: f.tunesi.ato@cittametropolitana.milano.it


Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Franca Rubini tel. 02/71049342
email: f.rubini.ato@cittametropolitana.milano.it

TABELLA RIEPILOGO DELLE SUPERFICI


Superficie totale piattaforma	mq 2.463,93
Superficie coperta (guardiola)	mq 25,00
Superficie (telaio RUP)	mq 45,00
Superficie (terza cassoni)	mq 256,00
Superficie pavimentata (piazze)	mq 1.970,44
Superficie a verde (aiuole)	mq 167,49
Superficie scolante (mq 25,00+45,00+256,00+1.970,44)	mq 2.296,44

LEGENDA

- Cassini
- Fossa secca a tre vasche
- Rete fognaria
- Pozzetto di ispezione
- Fossa a tenuta
- Fossa desoleatrice (desoleatore e pozzetto raccolta oli e grassi)
- Sifone Firenze
- Pozzo perdente esistente
- Disoleatore
- Pozzetto deviatore
- Pozzetto di calma
- Vasca di prima pioggia
- Pozzetto di ispezione e campionamento
- Pozzetto con misuratore di portata
- Linea elettrica alimentazione pompa
- Quadretto generale controllo impianto prima pioggia




PIANTA



Impianto Prime Piogge per superfici fino a 2500 mq

SEZIONE



UFFICIO TECNICO DI CEM AMBIENTE SpA
 P. Progettista

oggetto	PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R. S. U. IN COMUNE DI PESSIMO CON BORNAGO
titolo	PLANIMETRIA RETE FOGNATURA ADEGUATA AL R. R. 4/2006
data	Febb-2016
agg.	scala 1:200
CAVENAGO di BRIANZA (MB) Località Cascina Sofia	

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti ex art.208 Dlgs 152/06

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
6. acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
7. qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
8. nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.
9. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
10. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
11. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
12. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

13. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
14. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
15. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
16. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
17. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
18. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
19. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
20. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
21. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
22. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
23. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con

appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

24. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
25. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
26. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
27. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
28. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
29. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
30. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
31. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
32. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
33. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
34. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
35. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;

36. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
37. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
38. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
39. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
40. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
41. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
42. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
43. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
44. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
45. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
46. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;

47. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
48. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
49. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
50. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
51. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
52. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
11. **D.p.R. 151/2011** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
13. **D.m. 120/2014** "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
14. **D.lgs. 81/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;

35. Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”;
36. D.p.R. n. 43/2012 recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”;

Olii usati

38. Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

39. D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Veicoli fuori uso

40. D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
41. **Plastica**
42. UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;
43. **Inerti**
44. Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Biocombustibili

45. Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Fanghi

46. D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
47. D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Compostaggio

48. D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
49. D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;
50. D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Pile e accumulatori

51. D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
52. Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Miscelazione

53. D.d.s. 1795/2014 “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
54. D.g.r. 3596/2012 “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Discarica

55. D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
56. D.m. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
57. D.g.r. 2461/2014 “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Rifiuti sanitari

58. D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.

Da "protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" <protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it>

A "protocollo@pec.cemambiente.it" <protocollo@pec.cemambiente.it>

Data martedì 20 dicembre 2016 - 13:45

Comune di Pessano con Bornago (MI). Autorizzazione al rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi nella piattaforma per la raccolta differenziata di Via G. di Vittorio. Art. 208 D.Lgs. 152/06.#201140179#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: CMMI


Numero di protocollo: 292774

Data protocollazione: 20/12/2016

Segnatura: 0292774|20/12/2016

Allegato(i)

- PROT_292774_2016_-1-Amiacque - -2-ARPA LOMBARDIA - -3-ASL MI 2 Dipa_Pessano con Bornago_AUT11_ALLC_ID1P55.pdf.p7m (446 Kb)
- modello AT_Piattaforme 208_PESSANO CON BORNAGO.p7m (209 Kb)
- Prescrizioni generali normativa x piattaforme rifiuti (estratto decretone) ALLEGARE SEMPRE.pdf (61 Kb)
- Parere ATO_PESSANO CON BORNAGO.p7m (102 Kb)
- PROT_292774_2016_-1-Amiacque - -2-ARPA LOMBARDIA - -3-ASL MI 2 Dipa_Pessano con Bornago_AUT11_ID1P54.pdf.p7m (677 Kb)
- segnatura.xml (4 Kb)



Via Vivaio 1
20122 Milano
Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Oggetto: Dichiarazione di autenticità della copia digitale di un documento cartaceo allegato al protocollo 292774/2016

Il sottoscritto:

Luciano SCHIAVONE Nato a Tripoli (Libia) il 1959-01-07 in qualità di direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

DICHIARA

ai sensi dell'art 23 ter del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 che le pagine seguenti, memorizzate su supporto informatico e firmate digitalmente, sono conformi ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, e sono conservati presso gli uffici provinciali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

